Sent. n. 134/2026 pubbl. il 18/11/2026
Cron. n. : 3538/2026
Rep. n. 186/2026 del 18/11/2026

RG N. 80/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi — Presidente

dott. Enrico Vernizzi — Giudice

dott.ssa Angela Casalini — Giudice rel.

nel giudizio n. 163/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

promosso da

LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE S.p.a., con sede legale in Roma, Viale degli Aldobrandeschi n. 300 – 00163 (C.F. e P. IVA 08360081007), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Luca Ariano, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Giovanni Muzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, al Viale Regina Margherita n. 42;

RICORRENTE

nei confronti di

D.I.P. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.IVA 01836410355), in persona del legale rappresentante pro tempore;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768
Firmato Da: ANGELA CASALINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a66d12b3e6c701c

letto il ricorso proposto da Lottomatica Videolot Rete S.p.A. per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine per l'apertura della liquidazione controllata di D.I.P. S.r.l., in Liquidazione;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica avvenuta mediante deposito a cura della Cancelleria in data 15.10.2026 del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, stante l'impossibilità, per causa imputabile al destinatario, di procedere con la notifica a mezzo PEC);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e ss., CCII, poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di "*di gestione di bar, tabaccherie, con la vendita di articoli di monopolio, nonché' il commercio al minuto di articoli non alimentari in genere*";

rilevato che la disamina delle domande non è preclusa dall'avvenuta cancellazione dell'impresa dal Registro, poiché avvenuta in data 9.01.2026, e quindi non è ancora trascorso il termine annuale di cui all'art. 33, comma 1, CCII;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;

b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII, tenuto conto che la ricorrente vanta un credito accertato con sentenza passata in giudicato nel mese di marzo 2026 per euro 136.470,00 (€

Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768
Firmato Da: ANGELA CASALINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a66d12b3e6c701c

128.037,00 per sorte capitale, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascun pagamento (anno 2015) sino all'effettivo soddisfo, nonché € 8.433,00 per spese processuali, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A.) (v. doc. n. 2);

b) rilevato altresì che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, tenuto conto che dalla disamina dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi antecedenti al deposito della domanda (31.12.2023, 31.12.2024 e bilancio di liquidazione al 30.11.2025) si evince che nell'esercizio 2024 la resistente abbia prodotto ricavi per euro 267.734,00;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava "quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). In particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, quando la società è in liquidazione, come nel caso che ci occupa, "la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le

Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768
Firmato Da: ANGELA CASALINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a66d12b3e6c701c

obbligazioni contratte" (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016). Ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto che dal bilancio finale di liquidazione emerge la sostanziale assenza di attivo in capo alla società, fatta eccezione per crediti per euro 6.298,00, attivo del tutto insufficiente a garantire il soddisfacimento del credito della ricorrente;

ritenuto di indicare come Curatrice la dott.ssa Angela Frisullo (C.F. FRSNGL85H55D851L), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di D.I.P. S.r.l., In Liquidazione (C.F./P. IVA 02187480344), in persona del legale rappresentante pro tempore;

NOMINA

Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini;

NOMINA

Curatrice la dott.ssa Angela Frisullo (C.F. FRSNGL85H55D851L), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 17.03.2027, ore 9:45;

ASSEGNA

Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768
Firmato Da: ANGELA CASALINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a66d12b3e6c701c

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 18.11.2026

La Giudice rel. — La Presidente

dott.ssa Angela Casalini — dott.ssa Antonella Ioffredi

Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768
Firmato Da: ANGELA CASALINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3a66d12b3e6c701c